



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
- Provincia di Padova -
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via San Mauro n. 30/B - 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Tel. 049/8928800 – 8910504 - Fax 049/8928809
comandante@montegrotto.org - poliziamunicipale@montegrotto.org
PEC protocollo@cert.montegrotto.org

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST-INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME - CIG Z6616F5CA4.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 Oggetto della procedura di gara.....	2
Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti l'attività di ripristino.....	2
Art. 3 Costi del servizio.....	2
Art. 4 Durata del servizio.....	3
Art. 5 Luoghi di esecuzione del servizio.....	3
Art. 6 Stipula della convenzione/contratto.....	3
Art. 7 Cauzione definitiva.....	3
Art. 8 Obblighi del concessionario del servizio.....	3
Art. 9 Obblighi in materia di tutela ambientale.....	4
Art. 10 Obblighi verso il personale dipendente.....	4
Art. 11 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili.....	4
Art. 12 Raggruppamenti.....	4
Art. 13 Divieto di sub concessione, di cessione del controllo e di subappalto.....	5
Art. 14 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa.....	5
Art. 15 Divieti.....	5
Art. 16 Responsabilità e assicurazione.....	5
Art. 17 Risoluzione del contratto e recesso.....	5
Art. 18 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.....	6
Art. 19 Trattamento dei dati.....	6
Art. 20 Controllo e mantenimento dei requisiti.....	6
Art. 21 - Controlli e penali.....	6
Art. 22 Foro Competente.....	7
Art. 23 Rinvio.....	7

Art. 1 Oggetto della procedura di gara

L'Amministrazione Comunale di Montegrotto Terme (PD) intende procedere all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Il presente Capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente, interessate da incidenti stradali e da altri eventi accidentali occorsi sulla sede stradale.

Il servizio di ripristino oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura e ripristino della piattaforma stradale e sue pertinenze, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla sede stradale;
- recupero di detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e lavaggio dello stesso;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Il Comune di Montegrotto Terme, in quanto Ente proprietario delle strade comunali di propria competenza, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti.

In particolare, in caso di incidenti stradali che provocano la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, tali residui di materiale e/o condizioni di pericolo devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

Inoltre, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, il Comune di Montegrotto Terme intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare in concessione detto servizio, per la durata di anni tre, in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, nel rispetto del disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. 163/2006, comma 3.

Lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Pubblica Amministrazione; gli oneri saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico della Società affidataria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada.

La presente è una procedura aperta di selezione per la concessione di servizi connessi alla manutenzione stradale necessaria al verificarsi di incidenti stradali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti l'attività di ripristino

Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:

- **"INTERVENTI STANDARD"**, il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica, con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sulla sede stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli;
- **"INTERVENTI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE"**, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **"INTERVENTI PERDITA DI CARICO"**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Gli interventi saranno richiesti dalla Polizia Locale, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica (a tal fine dovrà essere attivato un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno). I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo e, comunque, non superare mai i 45 minuti dalla richiesta; a tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rimanda al documento "Schema Convenzione".

Art. 3 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Montegrotto Terme.

I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione precedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione precedente.

Ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi alla stipula del contratto, il valore triennale della concessione è stimato in € 30.000,00 esclusa I.V.A. di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data del giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta di questa Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Il Comune di Montegrotto Terme si riserva la facoltà di affidare, analogamente a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, comma 5 – lett. B), la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere al concessionario una proroga temporanea del servizio della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio. Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali previste in sede di gara. Il concessionario è obbligato ad accettare la proroga.

Art. 5 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutta la rete stradale comunale o comunque di competenza del territorio del Comune di Montegrotto Terme.

Art. 6 Stipula della convenzione/contratto

L'Amministrazione procederà per la concessione del servizio in oggetto mediante apposita stipula di una convenzione/contratto. All'uopo si precisa che il concessionario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula.

Art. 7 Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione/contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo, in analogia a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'affidamento. Detta garanzia sarà pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi di quanto disposto dal citato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 8 Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario del servizio è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale così come dettagliatamente espresso nel presente Capitolato nonché negli atti di gara ed inoltre in conformità

a tutte le eventuali proposte aggiuntive e/o migliorative indicate nella propria offerta presentata in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

La struttura operativa (presidio), deve essere deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività (tempi di arrivo non superiori a 45 minuti dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 9 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..

Art. 10 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

È altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 11 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, da confermare all'atto della sottoscrizione del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 12 Raggruppamenti

Gli operatori economici possono partecipare, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che tutti gli operatori che sono stati ammessi alla fase di gara dovranno partecipare o come operatori economici singoli o, qualora intendano partecipare in Associazione Temporanea d'Imprese, potranno farlo esclusivamente associandosi con altri operatori che risultano titolari dei requisiti di ammissione previsti all'art. 6 del presente Capitolato.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare sia come operatori singoli sia come membri raggruppati in A.T.I. e di partecipare alla procedura come membri associati in più A.T.I.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Art. 13 Divieto di sub concessione, di cessione del controllo e di sub appalto

L'impresa aggiudicataria non potrà procedere in nessun caso ad eseguire la prestazione ed il servizio in concessione cedendo il presente contratto o facendolo eseguire in toto ad altri soggetti. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Il servizio oggetto del presente Capitolato non è sub appaltabile.

Art. 14 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 15 Divieti

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali.

Art. 16 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare il Comune di Montegrotto Terme da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale per sinistro non inferiore a cinque milioni di euro, con un numero di sinistri illimitato ed una validità non inferiore alla durata del contratto/convenzione, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti sia dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente che dall'esecuzione del servizio oggetto di concessione.

Art. 17 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un termine di 15 (quindici) giorni, assegnatogli dall'Amministrazione concedente del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio affidato;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in sub concessione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio, questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio ed al risarcimento del danno, e l'Amministrazione concedente del servizio è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 298, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (in quanto compatibile), nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 15 giorni prima della data di recesso.

Art. 18 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre alla normativa in materia ambientale e di sicurezza della strada, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati durante la vigenza della convenzione, soprattutto in tema di assicurazioni sociali e tutela dei lavoratori.

Art. 19 Trattamento dei dati

Il Comune di Montegrotto Terme, gli offerenti ed il concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 20 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. All'uopo, l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 21 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale di Polizia o delle Forze Armate intervenuto sul sinistro.

Il Comune di Montegrotto Terme procederà all'applicazione di penali a carico del concessionario nei seguenti casi:

- 1) mancata risposta alle chiamate di intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico del concessionario:
 - penale di € 300,00;
 - dopo tre mancate risposte, non giustificate, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
- 2) ritardo sul tempo di intervento indicato in sede di offerta, salvo causa di forza maggiore, da dimostrarsi con onere a carico del concessionario:
 - penale di € 5,00 per ogni minuto oltre i tempi prefissati;
 - dopo cinque infrazioni per ritardi non giustificati superiori all'ora, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
- 3) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico del concessionario:
 - contestazione formale per le prime tre infrazioni consecutive rilevate;
 - oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
- 4) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente Capitolato o previsti in sede di offerta, sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico del concessionario:
 - per ogni infrazione: penale di € 1.000,00;

- tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
- 5) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali:
- dopo la terza segnalazione si considererà grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
- 6) in caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni del presente Capitolato per le quali non sia fissata una specifica penalità, sarà applicata una penalità da determinarsi da parte dell'Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa:
- da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 1.000,00 €.

Le eventuali disfunzioni e/o inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati al concessionario per iscritto. Questi dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Montegrotto Terme oppure non vi sia stata risposta o la stessa sia giunta oltre il termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune di Montegrotto Terme provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto del Comune di Montegrotto Terme al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 22 Foro Competente

Per ogni controversia inerente l'esecuzione del servizio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.